Cessi	one Fabbric 21.3.1978, n. 59 conv	ato		SAONARA				
Il sottoscritto								
С	COGNOME				NOME			
E D	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NAS			PROVINCIA O NAZIONALITA			
E N T	RESIDENZA: COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO							
Ė	NUMERO DI TELEFONO				CODICE FISCALE			
Comunica che in data ha ceduto in ¹								
per uso:					al/la sig./sig.ra			
	COGNOME				NOME			
C E S	DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA				PROVINCIA O NAZIONALITA'			
S	RESIDENZA: COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO							
O N	NUMERO DI TELEFONO	CODICE FISCALE						
A R	TIPO DOCUMNETO	JMENTO DATA RILASCIO						
Ö	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO							
Il fabbricato sotto indicato già adibito a: ² sito in:								
0	SAONARA				PADOVA			
FABBRICATO	VIA / P.ZZA				NUMERO CIVICO		C.A.P.	
FABB	PIANO	SCALA	INTERNO	NU	JMERO VANI	N.RO ACCESSORI	NUMERO INGRESSI	
DATA					IL DICHIARAN	ITE		

Autorità Locale

Numero di Registrazione

Comunicazione di

¹ Motivo della cessione: vendita, locazione, ospitalità, cessione gratuita, ...

 $^{^2}$ indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato: abitazione, commerciale, industriale, \dots

Comunicazioni e richieste

Cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell'immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o

ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di r i t o r n o .